



## ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

Palazzo di Giustizia – Viale Guidoni n. 61 – 50127 Firenze  
tel. 055-483406 fax 055-461400  
e-mail [segreteria@ordineavvocatifirenze.eu](mailto:segreteria@ordineavvocatifirenze.eu)

Prot. 13156

Firenze, 11 ottobre 2023

On.le  
**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE**  
ROMA

[presidenza@consigionazionaleforense.it](mailto:presidenza@consigionazionaleforense.it)  
[segreteria.presidenza@consigionazionaleforense.it](mailto:segreteria.presidenza@consigionazionaleforense.it)

**Oggetto - Parere n. 24/2023 in tema di equo compenso – richiesta di revisione**

Onorevole Consiglio Nazionale Forense,

interveniamo con riferimento ai contenuti del parere n. 24 del 23 giugno 2023, in materia di equo compenso, espresso su richiesta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Torino, Brindisi, Bari, Massa Carrara, Padova, Bologna e Pisa, che chiedevano, con particolare riguardo all'ambito di applicazione della disciplina recata dalla legge n. 49/2023, se la disposizione di cui all'articolo 7 della legge si applicasse unicamente al caso in cui l'Avvocato abbia richiesto l'opinamento nei confronti dei soggetti individuati dall'art. 2 della medesima legge 49/2023 o se la stessa potesse applicarsi in relazione a qualunque parere di congruità rilasciato dal Consiglio dell'Ordine.

Secondo il suddetto parere dovrebbe tenersi conto della previsione di carattere generale recata dall'art. 2 della legge n. 49/2023 secondo cui *“la presente legge si applica ai rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3”* e, pertanto, tale disposizione, nel fissare l'“ambito di applicazione” dell'intera legge - e dunque anche del suo articolo 7 - non si applicherebbe tutti i rapporti d'opera professionale, ma solo quelli stipulati in convenzione con i c.d. “clienti forti”.

A parere del sottoscritto Consiglio dell'Ordine la portata dell'art. 7 della legge n. 49/2023 potrebbe (e dovrebbe) essere intesa in senso più ampio e generale, a valere, quindi, in relazione a qualunque parere di congruità rilasciato dal Consiglio dell'Ordine; ciò per le seguenti considerazioni:

1) in primo luogo, perché, laddove il professionista fosse in possesso di una convenzione sottoscritta e la volesse far valere, non avrebbe alcuna necessità di chiedere l'opinamento, e, comunque, il Consiglio dell'Ordine non potrebbe mai valutare il contenuto della convenzione o di qualsiasi accordo sottoscritto tra le parti, rientrando gli stessi nella libera autonomia contrattuale delle stesse;

2) in secondo luogo, laddove il professionista, invece, fosse in possesso di una convenzione e volesse far dichiarare la nullità di una o più clausole che assuma essere in violazione delle disposizioni della legge 49/2023 l'unica autorità competente a pronunciarsi al riguardo sarebbe quella giudiziaria.

Ragionando diversamente, cioè restringendo l'ambito di applicazione al solo perimetro dell'art. 2, allora l'art. 7 non avrebbe alcun senso, scemata sarebbe la sua valenza e di nessuna utilità pratica.

A tale riguardo, condividiamo i contenuti dell'articolo a firma del Prof. Avv. Leonardo Carbone (recentemente pubblicato sulla rivista di Cassa Forense) che, correttamente, ha definito l'art. 7 una nuova procedura "semplificata" per azionare il recupero del credito professionale, introducendo un nuovo titolo esecutivo stragiudiziale di natura amministrativa assumendo che *"è da ritenersi che nonostante la collocazione dell'art.7 nella disciplina dell'equo compenso, la sua formulazione è tale da fare ritenere il nuovo strumento processuale utilizzabile in via generale dall'avvocato per il recupero del suo compenso; e ciò in quanto a differenza della disciplina della prescrizione del diritto del professionista al pagamento del compenso (art.5, comma 2, l.n.49/2023, in cui si fa espresso richiamo ai clienti forti...nonostante l'art.2, comma 3)), nell'art.7 in questione non vi è alcun riferimento alle imprese di cui all'art.2 della legge n. 49/2023"*.

Alla luce delle considerazioni che precedono confidiamo che il Consiglio Nazionale Forense voglia rimeditare i contenuti del precedente parere nei termini fin qui prospettati.

Con i più cordiali saluti



Sergio Paparo  
